COMUNE DI TREGNAGO
Provincia di Verona

REGOLAMENTO
DELLA CONSULTA COMUNALE
PER IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 27/10/2022

I N D I C E

ART. 1 - ISTITUZIONE E FINALITA' 3

ART. 2 – ORGANI 3

ART. 3 – ASSEMBLEA 3

ART. 4 - CONSIGLIO 4

ART. 5 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO 4

ART. 6 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO 4

ART. 7 – PRESIDENTE 5

ART. 8 – SEDE 5

ART. 9 – MODIFICHE DEL REGOLAMENTO 5

ART. 10 – ENTRATA IN VIGORE 5

ART. 1 ISTITUZIONE E FINALITA'

1. È istituita presso il Comune di Tregnago, la Consulta Comunale per il Commercio e l'Artigianato.
2. La Consulta, quale organismo di partecipazione, collabora con l'Amministrazione Comunale con funzioni propositive, consultive e di studio nella elaborazione di politiche di promozione e di sviluppo delle attività economiche connesse con il settore del commercio e dell'artigianato.
3. La Consulta:
   a) è uno strumento di conoscenza delle realtà, dei bisogni locali e delle politiche legate al commercio e all'artigianato;
   b) promuove, ricercando anche finanziamenti, progetti, ricerche, dibattiti ed iniziative attinenti il settore del commercio e dell'artigianato;
   c) attiva e promuove iniziative per la scoperta, la valorizzazione e il coordinamento delle risorse presenti sul territorio;
   d) favorisce il raccordo tra le varie associazioni di categoria e le istituzioni locali;
   e) propone all'Amministrazione Comunale soluzioni per i problemi che ostacolano lo sviluppo della attività produttive sul territorio;
   f) opera con criteri che garantiscano equità, democrazia e trasparenza.
4. La Consulta opera con funzioni meramente consultive e propositive, non vincolanti per l'Amministrazione Comunale, svolgendo nel rispetto delle norme di legge, di regolamento e di atti amministrativi in materia, un'azione tesa a supportare la stessa Amministrazione.

ART. 2 ORGANI

1. Sono organi della Consulta: l'Assemblea, il Consiglio e il Presidente.
2. Ai componenti degli organi della Consulta non è attribuito alcun gettone di presenza per la partecipazione alle sedute, non trattandosi di commissione consiliare o comunale prevista per legge.
3. Tutti gli organi decadono insieme con il Consiglio Comunale e sono rinnovati in occasione dell'insediamento di un nuovo Consiglio Comunale.

ART. 3 L'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è costituita da tutti i rappresentanti delle attività commerciali e artigianali che hanno sede ed esercitano la loro attività, in tutto o in parte, presso il territorio del Comune di Tregnago e manifestano la propria volontà di adesione alla Consulta.
2. La volontà di aderire si può manifestare in qualsiasi momento facendone semplice richiesta ad un membro del consiglio e/o al Presidente. Le adesioni e le eventuali revoche sono oggetto di comunicazione obbligatoria nelle sedute assembleari.
3. Le delibere dell'Assemblea sono valide se votate dalla maggioranza dei presenti.
4. Sono membri di diritto dell'Assemblea, senza diritto di voto, il Sindaco ovvero, in sua assenza, l'Assessore competente o altro delegato.

5. In caso di assenza del Presidente o di un suo delegato, l'Assemblea nomina il vicario che presieda la stessa il quale, a sua volta, nominerà il segretario che avrà il dovere di verbalizzare sinteticamente l'attività dell'Assemblea. Tali verbali verranno prontamente messi a disposizione del Consiglio.

ART. 4 IL CONSIGLIO

1. Il Consiglio, si compone di 6 membri, oltre al Presidente, e precisamente:
   - n. 3 rappresentanti per il commercio;
   - n. 3 rappresentanti del comparto artigianato;
2. I componenti del Consiglio vengono eletti dall'Assemblea.
3. Il Consiglio è validamente costituito e operativo anche se il comparto commerciale o artigiano non raggiungesse il numero previsto di rappresentanti ma si limitasse ad essere rappresentato da almeno un rappresentante.
4. I componenti del Consiglio restano in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale, decadendo con lo stesso; gli stessi devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge per i consiglieri comunali e devono avere sede ed esercitare la loro attività, in tutto o in parte, presso il territorio del Comune di Tregnago.

ART. 5 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente o da suo delegato: l'avviso con l'ordine del giorno, deve essere inviato ai componenti effettivi almeno tre giorni prima della riunione, anche in via telematica ovvero mediante posta elettronica o altri strumenti idonei. In casi di particolare urgenza, la convocazione può essere effettuata anche con un preavviso di un giorno prima della seduta.
2. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente o da suo delegato autonomamente, oppure su richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei componenti della Consiglio.

ART. 6 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio delibera validamente con la maggioranza dei presenti.
2. I componenti del Consiglio, che non partecipino alle riunioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo, decadono automaticamente.
3. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Il Consiglio funge da organo di raccordo e di sintesi di tutte le proposte, provvede all'istruttoria delle proposte di lavoro.
5. Alle riunioni del Consiglio, possono essere invitati a partecipare e relazionare, su invito del Presidente, esperti o tecnici del settore, rappresentanti di altri enti pubblici e/o Associazioni.
6. Il Consiglio opera regolarmente, anche nelle more della nomina di nuovi componenti in sostituzione dei precedenti.

ART. 7 PRESIDENTE

1. Il Presidente della Consulta è il Sindaco ovvero, in Sua assenza, l'Assessore competente o altro soggetto dallo stesso delegato.

2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio, convoca ed eventualmente presiede l'Assemblea; nomina, di volta in volta, il Segretario tenuto alla verbalizzazione sintetica delle sedute.

ART. 8 SEDE

1. La Consulta ha sede presso la Sede municipale del Comune di Tregnago. L'Assemblea, potrà essere convocata anche presso altre sale su decisione del Presidente.

ART. 9 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

1. I componenti del Consiglio, a maggioranza assoluta, possono proporre modifiche al presente regolamento.
2. Le proposte di modifica devono essere sottoposte al Consiglio Comunale.
3. Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le disposizioni di legge in quanto applicabili, vigenti in materia.

ART. 10 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera del Consiglio Comunale di approvazione dello stesso.